

Bollettino di Vigilanza

Anno III n. 7/2015



pubblicato il 31 agosto 2015



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici
e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1.	PROVVEDIMENTI IVASS	7
1.1	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	9
	Provvedimento n. 36 del 9 luglio 2015	9
	Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte degli intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.	9
1.2	PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	12
	Provvedimento n. 0088537/15 del 27 luglio 2015	12
	Assimoco Assicurazioni s.p.a. - Autorizzazione alla modifica contrattuale di tre prestiti subordinati a scadenza fissa. Provvedimento.	12
1.3	MODIFICHE STATUTARIE	13
	Provvedimento n. 0080142/15 del 14 luglio 2015	13
	Carige Vita Nuova S.p.A. Modifiche statutarie. Provvedimento.	13
	Provvedimento n. 0080143/15 del 14 luglio 2015	14
	Carige R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni Società per Azioni. Modifiche statutarie. Provvedimento.	14
	Provvedimento n. 0088329/15 del 24 luglio 2015	15
	HDI Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento.	15
	Provvedimento n. 0088665/15 del 27 luglio 2015	16
	UnipolSai Assicurazioni s.p.a. – Modifiche statutarie. Provvedimento.	16
2.	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	17
2.1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE	19
2.2	SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI	55

OMISSIS

3.	IMPRESE IN LCA	61
3.1	INFORMATIVA LIQUIDAZIONI	63

	Centrale S.P.A. Compagnia di Assicurazioni con sede in Roma	63
4.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	65
4.1	SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	67
5.	ALTRE NOTIZIE.....	69
5.1	TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO.....	71
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Markel Europe Plc con sede in Irlanda a Markel International Insurance Company Limited con sede nel Regno Unito.	71
5.2	TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA	72
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.	72

1. PROVVEDIMENTI IVASS

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 36 del 9 luglio 2015

Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte degli intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; in particolare l'art. 13 (istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni);

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e in particolare l'art. 22, comma 15 bis;

VISTO il Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015 concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela in attuazione dell'art. 22, comma 15 bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed in particolare l'articolo 4 che impone agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e l'articolo 15, comma 3, che attribuisce all'IVASS il compito di fissare termini e modalità con cui gli intermediari comunicano all'Istituto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

Art. 1

(Comunicazione all'IVASS dell'indirizzo di posta elettronica certificata)

1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi al 14 aprile 2015, data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, comunicano all'IVASS il proprio indirizzo di posta elettronica certificata trasmettendo all'indirizzo raccolta.pec@pec.ivass.it, dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata, una comunicazione riportante nell'oggetto il numero di iscrizione nel Registro e il codice fiscale, secondo lo schema di cui all'allegato 1.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente all'indirizzo raccolta.pec@pec.ivass.it senza ulteriori destinatari, non riporta informazioni nel campo di testo né contiene allegati.
3. L'indirizzo raccolta.pec@pec.ivass.it ha esclusiva finalità di raccolta degli indirizzi di posta elettronica certificata degli intermediari mediante una procedura automatizzata. Ogni messaggio di testo, istanza o documento allegato alla comunicazione di cui al comma 1 non si considera validamente trasmesso all'Istituto.

Art. 2

(Termine per la comunicazione all'IVASS dell'indirizzo di posta elettronica certificata)

1. La comunicazione all'IVASS dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 e secondo le modalità ivi indicate è effettuata a partire dal 1° ottobre 2015 e non oltre il 31 ottobre 2015.

Art. 3

(Comunicazione all'IVASS delle variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata)

1. Gli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, comunicano all'IVASS le variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata intervenute successivamente alla data del 31 ottobre 2015, inviando dal nuovo indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo vigilanza.intermediariassicurativi@pec.ivass.it una comunicazione riportante nell'oggetto la dicitura VARIAZIONE PEC seguita dal numero di iscrizione nel Registro e dal codice fiscale, secondo lo schema di cui all'allegato 2.

Provvedimenti

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 5

(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Il Presidente

Gli allegati di cui al presente provvedimento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa /Provvedimenti.

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 0088537/15 del 27 luglio 2015

Assimoco Assicurazioni s.p.a. - Autorizzazione alla modifica contrattuale di tre prestiti subordinati a scadenza fissa. Provvedimento..

Con lettera del 1° luglio 2015, successivamente integrata in data 16 luglio 2015, Assimoco Assicurazioni s.p.a. ha comunicato l'intenzione di apportare ai contratti concernenti tre prestiti subordinati di nuova emissione le modifiche riguardanti la scadenza, prorogata dal 30 luglio 2020 al 30 luglio 2025 con la previsione di possibilità di rimborso trascorsi cinque anni dall'emissione, previa autorizzazione dell'IVASS e la previsione di sospensione del rimborso o riscatto in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.

Ad esito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 209/2005 e dell'art. 22, comma 5, del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, si autorizza la società ad apportare le modifiche indicate ai contratti concernenti i tre prestiti subordinati di nuova emissione.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

1.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento n. 0080142/15 del 14 luglio 2015

Carige Vita Nuova S.p.A. Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con comunicazione pervenuta in data 23 giugno 2015, Carige Vita Nuova S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea straordinaria degli azionisti del 5 giugno 2015 ed ha chiesto l'approvazione della modifica degli articoli 1,4,7,10,11,13,16 ,17 e 19 dello statuto sociale.

Le modifiche statutarie deliberate conseguono al mutamento del soggetto controllante e riguardano, in particolare, l'indicazione del nuovo gruppo assicurativo di appartenenza e l'assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo (art. 1), il venir meno della qualifica in capo a Carige Vita Nuova S.p.A. di società capogruppo del Gruppo Assicurativo Banca Carige (art. 4), le previsioni relative alla figura del vice presidente (artt. 7, 10,11,16,17 e 19) e le modalità di svolgimento delle riunioni del consiglio di amministrazione (art. 13).

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0080143/15 del 14 luglio 2015

Carige R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni Società per Azioni. Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con comunicazione pervenuta in data 23 giugno 2015, Carige R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni Società per Azioni ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea straordinaria degli azionisti del 5 giugno 2015 ed ha chiesto l'approvazione della modifica degli articoli 1,7,10,11,13,16 ,17 e 19 dello statuto sociale.

Le modifiche statutarie deliberate conseguono al mutamento del soggetto controllante e riguardano, in particolare, l'eliminazione dei riferimenti al precedente gruppo, l'indicazione del nuovo gruppo assicurativo di appartenenza e l'assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo (art. 1), le previsioni relative alla figura del vice presidente (artt. 7,10,11,16,17 e 19) e le modalità di svolgimento delle riunioni del consiglio di amministrazione (art. 13).

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Diretorio Integrato

Provvedimento n. 0088329/15 del 24 luglio 2015

HDI Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera del 6 luglio 2015 HDI Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'assemblea straordinaria del 3 luglio 2015 ed ha chiesto l'approvazione delle modifiche dell'art. 18 "Consiglio di Amministrazione: deleghe" dello statuto sociale.

Le modifiche statutarie deliberate riguardano il sistema delle deleghe e delle subdeleghe dei poteri del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento n. 0088665/15 del 27 luglio 2015

UnipolSai Assicurazioni s.p.a. – Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera del 2 luglio 2015 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 17 giugno 2015 chiedendo l'approvazione delle modifiche statutarie riguardanti gli articoli 8 (Assemblee degli azionisti) e 17 (Poteri del consiglio di amministrazione).

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

3. IMPRESE IN LCA

3.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI

Centrale S.P.A. Compagnia di Assicurazioni con sede in Roma

Ai sensi dell'art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si da notizia che, in data 2 luglio 2015, il commissario liquidatore de La Centrale S.P.A. Compagnia di Assicurazioni, con sede in Roma, avv. Riccardo Castellani, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, sezione fallimentare, del bilancio finale della liquidazione con il rendiconto della gestione della procedura della suddetta società come da autorizzazione rilasciata dall'IVASS in data 19 maggio 2015.

Il citato commissario liquidatore ha dato notizia di detto deposito sulla Gazzetta Ufficiale Parte seconda n. 82 del 18 luglio 2015

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 215 del 1° luglio 2015	Comunicazione della Commissione che modifica l'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2015/C 215/01)
L171 del 2 luglio 2015	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 DELLA COMMISSIONE del 1o luglio 2015 relativo alle modalità per l'esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori
C 223 dell'8 luglio 2015	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7653 — AMF/Ilmarinen/JV) Caso ammissibile alla procedura semplificata (Testo rilevante ai fini del SEE) (2015/C 223/06)
C 227 dell'11 luglio 2015	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7662 — AXA Konzern/CompuGroup Medical Mobile/DTL) (2015/C 227/07)
C 230 del 14 luglio 2015	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al Libro bianco – Verso un controllo più efficace delle concentrazioni nell'UE
C 235 del 18 luglio 2015	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7674 — Talanx / Nord/LB / Caplantic) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2015/C 235/03)
L 205 del 31 luglio 2015	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1278 della Commissione del 9 luglio 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza per quanto riguarda istruzioni, modelli e definizioni
C 251 del 31 luglio 2015	Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'operato delle autorità europee di vigilanza (AEV) e del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF)» COM(2014) 509 final e alla «Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla finalità e l'organizzazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS)» COM(2014) 508 final

5. ALTRE NOTIZIE

5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Markel Europe Plc con sede in Irlanda a Markel International Insurance Company Limited con sede nel Regno Unito.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza irlandese ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da "Markel Europe Plc", società con sede in Irlanda, a "Markel International Insurance Company Limited", società con sede nel Regno Unito, con effetto dal 01 luglio 2015.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

5.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008

(Valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (3)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (4)
2012 apr	5.676	5.676	3.406	3.00	4.257	4.00
mag	5.783	5.783	3.470	3.00	4.337	4.00
giu	5.904	5.901	3.541	3.00	4.426	4.00
lug	5.996	5.946	3.567	3.50	4.459	4.00
ago	5.882	5.882	3.529	3.50	4.412	4.00
set	5.254	5.254	3.152	3.50	3.941	4.00
ott	4.953	4.953	2.972	3.50	3.715	4.00
nov	4.851	4.851	2.911	3.50	3.638	4.00
dic	4.542	4.542	2.725	2.75	3.407	4.00
2013 gen	4.208	4.208	2.525	2.75	3.156	4.00
feb	4.493	4.493	2.696	2.75	3.370	3.25
mar	4.640	4.640	2.784	2.75	3.480	3.25
apr	4.278	4.278	2.567	2.75	3.209	3.25
mag	3.964	3.964	2.378	2.75	2.973	3.25
giu	4.379	4.379	2.627	2.75	3.284	3.25
lug	4.418	4.418	2.651	2.75	3.314	3.25
ago	4.419	4.419	2.651	2.75	3.314	3.25
set	4.541	4.474	2.684	2.75	3.355	3.25
ott	4.248	4.248	2.549	2.75	3.186	3.25
nov	4.095	4.095	2.457	2.75	3.071	3.25
dic	4.114	4.155	4.155	2.75	3.086	3.25
2014 gen	3.866	3.866	2.320	2.75	2.900	3.25
feb	3.651	3.651	2.191	2.75	2.738	3.25
mar	3.399	3.399	2.039	2.25	2.549	3.25
apr	3.228	3.228	1.937	2.25	2.421	2.50
mag	3.123	3.123	1.874	2.25	2.342	2.50
giu	2.92	2.920	1.752	2.25	2.190	2.50
lug	2.794	2.794	1.676	1.75	2.096	2.50
ago	2.633	2.633	1.580	1.75	1.975	2.50
set	2.4	2.400	1.440	1.75	1.800	2.00
ott	2.424	2.424	1.454	1.75	1.818	2.00
nov	2.290	2.290	1.374	1.50	1.718	2.00
dic	1.990	1.990	1.194	1.50	1.493	2.00
2015 gen	1.702	1.702	1.021	1.50	1.277	2.00
feb	1.557	1.557	0.934	1.00	1.168	1.25
mar	1.294	1.294	0.776	1.00	0.971	1.25
apr	1.357	1.357	0.814	1.00	1.018	1.25
mag	1.812	1.812	1.087	1.00	1.359	1.25
giu	2.199	2.038	1.223	1.00	1.528	1.25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, TDEEM115".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

